



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

REGOLAMENTO ORGANICO PROGETTOAIKI

1. ASSOCIAZIONE, AFFILIATE E TESSERATI

- Art. 1 – Le Affiliate
- Art. 2 – Tesserati
- Art. 3 – Termini di affiliazione e tesseramento
- Art. 4 – Le quote di affiliazione
- Art. 5 – Controllo e accoglimento degli statuti delle affiliate
- Art. 6 – il vincolo sociale
- Art. 7 – Utilizzo del marchio
- Art. 8 – Le risorse dell'associazione

2. L'ASSEMBLEA NAZIONALE

- Art. 9 – L'assemblea nazionale
- Art. 10 – Termini e modalità di convocazione
- Art. 11 – I delegati
- Art. 12 – partecipazione esterna

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- Art. 13 – Commissione di verifica dei poteri
- Art. 14 – Iscrizione dei delegati e verifica dei poteri
- Art. 15 – presidenza e segreteria di assemblea
- Art. 16 – modalità di votazione
- Art. 17 – Proposte di candidature
- Art. 18 – Le elezioni

3. LA SCUOLA ISTRUTTORI O QUADRI

- Art. 19 – La scuola istruttori o quadri
- Art. 20 – Percorso aree comuni
- Art. 21 – Percorso area tecnica
- Art. 22 – Ulteriori momenti di formazione
- Art. 23 – Situazioni territoriali isolate

4. GLI INSEGNANTI E L'ASSEMBLEA INSEGNANTI

- Art. 24 – La qualifica di insegnante
- Art. 25 – Ulteriori momenti di formazione tecnica
- Art. 26 – Sanzioni per la perdita dei requisiti
- Art. 27 – L'assemblea degli insegnanti
- Art. 28 – Composizione e funzioni dell'Assemblea degli insegnanti
- Art. 29 – Riconoscimento di stage calendarizzati



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

5. ESAMINATORI, ESAMI E ASSEMBLEA DEGLI ESAMINATORI

- Art. 30 – Tipologie di esaminatori
- Art. 31 – Gli esami
- Art. 32 – Esami grado Kyu
- Art. 33 – Requisiti per l'accesso agli esami grado Dan
- Art. 34 – Gradi conferiti senza prova d'esame
- Art. 35 – Percorsi alternativi per i passaggi di grado
- Art. 36 – Equiparazione dei gradi di altre organizzazioni
- Art. 37 – Esami di grado dan per praticanti provenienti da diverse organizzazioni
- Art. 38 – Modalità generali di svolgimento degli esami di grado
- Art. 39 – Calendarizzazione esami di grado
- Art. 40 – Condizioni economiche per l'iscrizione agli esami di grado Dan
- Art. 41 – L'assemblea degli esaminatori

ASSOCIAZIONE, AFFILIATE E TESSERATI

Art. 1 – Le Affiliate

1. Si definiscono Affiliate le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi che condividono le finalità perseguite dall'Associazione e operano secondo i principi e le modalità espressamente riconosciuti dall'Assemblea Nazionale, la cui domanda di affiliazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Le Affiliate rappresentano il luogo organizzato, in termini di gestione e di pratica, in cui gli insegnanti e i praticanti di Aikido e delle discipline affini trovano modo di compiere un processo di ricerca e promozione della disciplina, coerentemente agli ideali del Fondatore.
3. Ciascuna Affiliata che entri a far parte di ProgettoAiki si impegna a fornire i mezzi materiali ed intellettuali al fine di contribuire fattivamente e collettivamente alla realizzazione di tali ideali.
4. Nel suo essere parte fondante e costituente dell'organizzazione, ne riceve legittimità per quanto mette in opera, ai fini della diffusione della pratica, dei suoi processi di formazione e valutazione dei praticanti, nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 2 – I tesserati

1. Si definiscono tesserati tutte le persone fisiche che entrano a far parte di ProgettoAiki a seguito dell'affiliazione dell'associazione di appartenenza ovvero nelle ulteriori ipotesi previste dall'art. 10 dello Statuto. Essi ne condividono i principi e le finalità espressi nello Statuto, e sono titolari dei diritti e dei doveri di cui all'art. 11 dello stesso.
2. A ciascun tesserato la Segreteria dell'Associazione provvederà a rilasciare una tessera annuale, previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica se prevista.
3. E' esclusa l'adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
4. Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le modalità previste nel presente statuto.

Art. 3 – Termini per l'affiliazione e il tesseramento

1. Ciascuna Affiliata è tenuta a rinnovare la propria iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ad esclusione della prima iscrizione, mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.
2. Il mancato rinnovo comporta la perdita del diritto di partecipazione attiva all'Assemblea generale di progettoaiki.



PROGETTOAIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

3. L'iscrizione oltre il termine perentorio previsto nel primo comma del presente articolo comporta il pagamento di una mora pari al 30% della quota annuale prestabilita.
4. In occasione del rinnovo annuale le Affiliate provvedono inoltre al tesseramento dei propri associati, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.
5. Ai fini dell'iscrizione le singole affiliate devono essere in regola con le normative vigenti in materia di associazionismo.

Art. 4 – Le quote di affiliazione

1. Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Controllo e accoglimento degli statuti delle affiliate

1. Ai fini della affiliazione le società, le associazioni e gli organismi sportivi trasmettono copia del proprio statuto sociale al CD come indicato all'articolo 4 dello statuto. L'organo preposto al controllo degli statuti delle affiliate e di eventuali successive modifiche, è composto dal segretario e da due consiglieri.
2. Il parere dell'organo va trasmesso tempestivamente al consiglio al fine della successiva approvazione dell'affiliazione.
3. Le Affiliate sono tenute a comunicare tempestivamente a tale organo ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi.
4. L'organo di controllo, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'affiliazione annuale o l'accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata, in accordo con il Consiglio Direttivo, non accettare tale domanda.
5. La decisione dell'organo di controllo dovrà essere comunicata per iscritto al soggetto interessato entro e non oltre 15 giorni dalla sua adozione.
6. Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

Art. 6 – Il vincolo sociale

1. Secondo quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto, i tesserati a ProgettoAiki restano vincolati all'Affiliata di appartenenza per l'anno in cui partecipano all'attività in corso, intendendo per anno l'anno solare in corso, al fine di favorire la maggiore trasparenza possibile nelle operazioni di calcolo dei delegati di ciascuna Affiliata, destinati a prendere parte all'Assemblea nazionale con diritto di voto.

Art. 7 – Utilizzo del marchio

1. Il marchio di ProgettoAiki e la relativa denominazione sono di esclusiva titolarità di ProgettoAiki e può essere utilizzato, secondo le modalità previste nel presente regolamento e nello statuto, da tutte le Affiliate regolarmente iscritte all'Associazione.
2. Il marchio può essere utilizzato dalle affiliate per:
 - a. le diverse forme di diffusione e pubblicizzazione delle proprie attività
 - b. i siti internet
 - c. il materiale pubblicitario prodotto dalle singole affiliate con riferimento ai corsi attivi o/e all'apertura di nuovi corsi.
 - d. le attività di promozione esterne alla pratica previo avviso al Consiglio Direttivo (es. manifestazione Pubblica)
 - e. le attività di stage calendarizzate nell'ambito dell'assemblea nazionale.



PROGETTOAIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

- f. le attività di stage non calendarizzate nell'ambito dell'assemblea nazionale, previa espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo di ProgettoAiki, che potrà essere rilasciato solo dopo adeguata consultazione delle altre realtà del territorio iscritte a ProgettoAiki. In caso di urgenza, sulla richiesta può provvedere la Segreteria, sentito il Presidente dell'Associazione. La decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo immediatamente successivo.
3. Le Affiliate e i tesserati che contravvengono alla presente norma sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo le norme e le deliberazioni dell'Associazione.

Art. 8 - Risorse dell'associazione

1. Al fine di consentire all'organizzazione di Progettoaiki di rivestire un ruolo di primaria importanza nella promozione delle attività proprie e di quelle delle Affiliate, verso il perseguimento degli ideali a cui le stesse si ispirano e nell'esercizio delle proprie funzioni democratiche, si ritiene indispensabile l'acquisizione di risorse economiche attraverso l'autofinanziamento.
2. A tale scopo sono previste le seguenti forme di autofinanziamento:
- versamento di una quota d'iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea nazionale, da parte delle singole Affiliate.
 - versamento di una quota annuale di tesseramento da parte di ciascun praticante, con una riduzione da prevedersi per i praticanti di età inferiore ai 16 anni o superiore ai 60 anni.
 - versamento di una quota di registrazione, fissata annualmente dall'assemblea nazionale, per la partecipazione agli esami dan.
 - altre forme espressamente approvate dall'Assemblea Nazionale.
3. Ogni transazione economica deve rispondere a quanto previsto dalle normative vigenti.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 9 – L'assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'Associazione, espressione della democrazia che ispira l'intera organizzazione, ed esercita i poteri deliberativi, secondo le modalità e nei limiti previsti dallo Statuto.
2. Salvo i casi previsti dallo Statuto, essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 10 – Termini e modalità di convocazione

1. L'Assemblea Nazionale può riunirsi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria, secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. Le Assemblee vengono convocate con i normali mezzi di comunicazione adottati dall'Associazione almeno 30 giorni prima della data fissata.
3. Sono ritenuti normali mezzi di comunicazione: la comunicazione postale, la comunicazione sul sito Internet ufficiale e l'invio di email con ricevuta di ritorno.
4. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 11 – I delegati

1. All'Assemblea partecipano con pieni diritti i delegati delle Affiliate, secondo quanto stabilito dallo Statuto, nonché il Presidente dell'Associazione, i Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

2. Le Associazioni dovranno trasmettere, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Segreteria di Associazione, i propri delegati, entro il termine tassativamente indicato nella lettera di convocazione, e comunque non oltre 15 giorni prima la data fissata per l'Assemblea.
3. Per ogni comunicazione inviata sarà data conferma di ricevimento, al fine di garantire la certezza delle comunicazioni.
4. Laddove non giunga, entro tale data, alcuna comunicazione di nomina dei delegati da parte dell'Affiliata, sarà ammesso d'ufficio come delegato il solo Presidente.

Art. 12 – Partecipazione esterna

1. Al fine di garantire la più ampia trasparenza nei processi decisionali dell'Associazione, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento, nonché di coinvolgere tutti coloro che siano interessati a conoscerne l'operato, è ammessa la partecipazione di quanti, anche non direttamente coinvolti nella rappresentanza delle Affiliate, dichiarino la propria volontà di partecipare.
2. I soggetti non coinvolti nelle operazioni di discussione ed approvazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale saranno ammessi ad assistere in qualità di "uditori", senza diritto di voto e senza poter intervenire nella discussione e nella procedura di approvazione delle delibere associative.
4. La Presidenza dell'Assemblea Nazionale ha il diritto di allontanare dall'aula chiunque non rispetti le regole di comportamento suddette, turbando il normale svolgimento della seduta.

Svolgimento dell'assemblea

Art. 13 - Commissione di verifica dei poteri

1. A seguito della convocazione delle Affiliate, il Segretario nomina tra coloro che lo coadiuvano i membri la Commissione di verifica dei poteri, alla quale spetta il compito di accertare la regolarità dei requisiti dei soggetti nominati dalle Affiliate quali delegati e di tutti coloro che intendono prendere parte all'Assemblea Nazionale.
2. I membri di tale commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.

Art. 14 – Iscrizione dei delegati e verifica dei poteri

1. Al momento dell'apertura dei lavori di Assemblea, ogni delegato è tenuto a presentarsi al tavolo della Commissione di verifica dei poteri per le attività di accertamento della regolarità del proprio ruolo di rappresentanza.
2. A tal fine il delegato deve presentare valido documento di identità e la delibera di nomina da parte della propria Affiliata.
3. All'atto di iscrizione, verificata la regolare previsione nell'elenco dei delegati o la regolare sub-delega in sostituzione di un delegato della propria Affiliata, la Commissione verifica poteri consegna ad ogni delegato un "tesserino d'assemblea" che testimonierà il diritto di voto da esercitare durante i lavori.
4. Eventuale sub-delega deve essere firmata dal Presidente di Associazione.
5. Al termine della registrazione dei delegati di ciascuna Affiliata saranno registrati i soggetti estranei che facciano richiesta di assistere ai lavori dell'Assemblea. A questi soggetti sarà conferito un "tesserino di uditore" che ne consentirà l'accesso in Assemblea.

Art. 15 – Presidenza e Segreteria di assemblea

1. Il Presidente dell'Associazione procede all'apertura dell'Assemblea nazionale ed invita la Commissione di verifica dei poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto al voto ed il numero dei voti spettanti a ciascuno.



PROGETTOAIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

2. Viene quindi invitata l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vice-Presidente, nonché, laddove sia ritenuto necessario, la Commissione Scrutinio.
3. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente, fino alla nomina degli organi di Assemblea.
4. La Segreteria dell'Assemblea è costituita su proposta del Presidente e approvata per alzata di mano, a maggioranza semplice, dall'Assemblea.
5. La segreteria ha il compito di seguire le procedure di votazione, conteggiando i voti, e di tenere il verbale d'assemblea, che dovrà essere successivamente pubblicato sul sito dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 16 – Modalità di votazione

1. Ogni delegato vota mostrando il tesserino d'assemblea ricevuto all'atto di iscrizione.
2. Le singole votazioni vengono realizzate secondo quanto disposto nello Statuto o, in mancanza di una norma espressa, secondo quanto concordato dall'Assemblea stessa.
3. I tempi per la discussione di ciascun punto all'ordine del giorno saranno preventivamente determinati dal Presidente e approvati dall'Assemblea.

Art. 17 – Proposte di candidature

1. L'elenco dei nomi dei candidati sarà consegnato a ciascun delegato all'inizio dei lavori dell'Assemblea, con la precisazione della carica per cui è proposta la candidatura.
2. Le proposte di candidatura dovranno essere fatte pervenire all'Associazione entro e non oltre i termini previsti dallo Statuto, a pena di nullità della candidatura, a mezzo di mail indirizzata a info@progettoaiki.it, ovvero di comunicazione realizzata con i mezzi riconosciuti dall'Associazione.
3. Nel documento dovranno essere precisati i dati identificativi del candidato e la carica per cui si propone la candidatura.
4. L'Assemblea approva, laddove vi sia una pluralità di candidature, a scrutinio segreto.

Art. 18 – Le elezioni

1. I requisiti per potersi candidare alle diverse cariche associative sono indicati nello Statuto dell'Associazione ProgettoAiki.
2. Lo Statuto definisce la possibilità di candidarsi per una sola carica associativa e, per quanto riguarda le candidature per il Consiglio, per una sola categoria (Presidenti, Insegnanti, Praticanti)
3. Le candidature devono pervenire, con i mezzi di comunicazione ammessi, alla Segreteria che provvede a pubblicarle sul sito. Le candidature si aprono almeno tre mesi prima delle elezioni.
4. Le candidature possono essere:
 - Individuali, effettuate direttamente dal candidato;
 - Effettuate da un gruppo di persone appartenenti alla categoria per la quale si candida la persona che viene segnalata, ma in questo caso la candidatura, per essere ritenuta valida, deve essere presentata da almeno 10 persone aventi diritto di voto.

LA SCUOLA ISTRUTTORI O QUADRI

Art. 19 – La scuola istruttori o quadri

1. L'Assemblea Nazionale definisce ed approva un percorso formativo rivolto ai neo istruttori.
2. Preso atto dell'estrema varietà delle situazioni presenti su base territoriale, l'Assemblea si impegna a definire diverse tipologie e modalità di attuazione di tale percorso.
3. I momenti di formazione degli aspiranti istruttori devono vertere su due distinte aree di intervento: le aree comuni e l'area tecnica.



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

Art. 20 – Percorso aree comuni

1. La formazione Didattico-Associativa che attiene alle aree comuni viene sviluppata attraverso la realizzazione di percorsi didattico/formativi da organizzarsi indicativamente sulle seguenti aree tematiche: identità associativa, attori e modelli del fenomeno sportivo italiano, interculturalità, educazione e didattica, pedagogia, psicologia, relazione e comunicazione, modelli della didattica delle attività motorie, salute e medicina sportiva, teoria e metodologia dell'allenamento, legislazione e diritto sportivo.
2. Possono essere valutati in concerto, con altre organizzazioni, percorsi equivalenti anche attraverso l'uso di supporti informatici e/o di formazione on-line.

Art. 21 – Percorso area tecnica

1. In riferimento all'area tecnica, oltre ad un impegno diretto a conoscere la realtà dell'Aikido o delle discipline affini espressa dai diversi Shihan di riferimento, è richiesto un impegno a frequentare corsi specifici programmati dall'Assemblea e condotti da Insegnanti qualificati su diversi temi, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. studio del concetto di corso base (nelle diverse accezioni che differenti espressioni tecniche possono realizzare).
 - b. studio del concetto di relazione tra forme tecniche tra loro simili, in virtù del rispetto dei "principi" fondanti ovvero dell'identità di "forme".
 - c. esame della nozione di qualità
 - d. esame del significato di conoscenza formale, costruzione della tecnica e di integrità.

Art. 22 – Ulteriori momenti di formazione

1. La figura centrale nella formazione di un futuro istruttore è riconosciuta in quella del suo Insegnante (se in possesso di un grado minimo di III Dan). A questo si deve il progresso tecnico del candidato (almeno II Dan).
2. Altre figure possono/devono contribuire alla formazione del neo istruttore, il quale è chiamato a realizzare un monte ore complessivo di 16 ore, da svolgersi in un periodo tassativo di due anni.
3. Tali figure sono rappresentate da insegnanti di alto grado (minimo Istruttori IV Dan), in regola con i requisiti di qualifica richiesti, i quali sono tenuti all'organizzazione di appuntamenti aperti, singolarmente o in azione con altri insegnanti, coordinandosi sui contenuti di massima e sulla calendarizzazione, secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29.
4. Gli appuntamenti aperti devono essere organizzati periodicamente e calendarizzati in modo tale da costituire un monte ore minimo di 6 ore, per ciascun insegnante, da realizzarsi in un biennio.
5. Al futuro istruttore viene inoltre riconosciuta la possibilità di condurre lezioni in altri Dojo, previo accordo con i relativi responsabili.

Art. 23 – Situazioni territoriali isolate

1. In presenza di situazioni territoriali caratterizzate da una comprovata difficoltà organizzativa, il raggiungimento del monte ore minimo previsto dal precedente articolo può essere garantito mediante la concertazione, su deroga espressa dell'Assemblea Nazionale, di situazioni e soluzioni ad hoc.

GLI INSEGNANTI E L'ASSEMBLEA INSEGNANTI

Art. 24 – Qualifica di insegnante

1. La qualifica di insegnante si ottiene a seguito del possesso delle seguenti condizioni:
 - a. qualifica sulle aree associative - per gli insegnanti provenienti da altre organizzazioni è prevista l'acquisizione della documentazione relativa ai percorsi formativi effettuati, che sarà valutata dall'Assemblea generale per l'eventuale riconoscimento della qualifica.



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

- b. rinnovo dell'iscrizione entro il 31 dicembre (ovvero della mora del 30% in caso di ritardo).
 - c. corso attivo con un minimo di dieci praticanti (salvo deroga concessa dall'assemblea con le modalità previste da statuto e regolamento).
 - d. grado minimo di II Dan per un periodo transitorio, da definirsi ad opera dell'Assemblea nazionale, trascorso il quale il grado minimo richiesto sarà innalzato al III Dan.
 - e. partecipazione a sei giornate di formazione presso uno Shihan dell'Aikikai di Tokyo, in qualunque sede nazionale e internazionale, salvo deroga per chi detiene il VI Dan o, in subordine, per chi svolga attività di insegnamento da più 30 anni, ovvero nella misura di tre giornate di formazione per chi svolge azione d'insegnamento da 20 anni.
2. Non sono previste al momento ulteriori qualifiche.
 3. Nel caso fosse necessario produrre documentazione che attesti una qualifica diversa da quella di Insegnante/Istruttore, il Presidente dell'Associazione, previa verifica dei requisiti del candidato, può produrre un documento accompagnatorio che attesti l'equiparazione dei requisiti del candidato ai requisiti richiesti. La decisione dovrà essere inserita per conoscenza nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo immediatamente successivo.

Art. 25 – Ulteriori momenti di formazione tecnica

1. L'azione di formazione tecnica diretta al mantenimento della qualifica di Insegnante è un momento obbligatorio per chi riveste tale ruolo, ma è libera nella sue forme di realizzazione, da svilupparsi in virtù di un rapporto con uno Shihan dell'Aikikai di Tokyo ovvero autonomamente, se di grado pari almeno al VI Dan. L'assemblea prende atto del rapporto.
2. La formazione autonoma consiste in uno scambio di esperienze tra insegnanti, che si considerano tra loro pari, in cui ognuno dei partecipanti risulta impegnato nel compito di contribuire alla propria e all'altrui crescita didattica.
3. L'assemblea determina le condizioni di formazione tecnica, previsti nel comma precedente, e ne calendarizza gli appuntamenti.
4. Ai fini della determinazione del monte ore di formazione per il mantenimento della qualifica di insegnante, secondo quanto disposto nell'art. 24, co. I, lett. e), sono previsti ulteriori appuntamenti proposti in assemblea e da questa approvati.
5. Gli appuntamenti possono essere:
 - a. Momenti di auto-formazione in cui siano coinvolti almeno 4 insegnanti qualificati.
 - b. Stage calendarizzati dall'Assemblea e condotti da Insegnanti qualificati, in possesso di almeno il V Dan dell'Associazione ProgettoAiki.
 - c. Momenti di formazione calendarizzati in Assemblea condotti da Insegnanti esterni all'Associazione ProgettoAiki, purchè in possesso di almeno il V Dan Aikikai e da questa riconosciuti all'uopo.
 - d. Ulteriori momenti di formazione concertati ad hoc, secondo quanto disposto dall'art. 23, in presenza di situazioni territoriali caratterizzate da una comprovata difficoltà organizzativa.
2. La ratifica di stage non calendarizzati avviene secondo le modalità disciplinate dall'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 26 – Sanzioni per la perdita dei requisiti

1. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dallo Statuto per il possesso della qualifica di Insegnante, per un periodo di un anno, l'Insegnante che non dimostri la presenza di un giustificato motivo per il proprio inadempimento perde la facoltà di svolgere esami di grado Kyu.
2. L'insegnante riferisce al Consiglio Direttivo.
3. La qualifica di insegnante si perde dopo 5 anni di mancato rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 27 – Assemblea degli insegnanti



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

1. Gli insegnanti si riuniscono periodicamente nell'Assemblea degli insegnanti, alla quale è riconosciuto carattere di indirizzo generale, analisi tecnica e proposta.
2. L'assemblea degli insegnanti ha competenza per tutti gli aspetti tecnici nell'identificazione degli obiettivi didattici, nella definizione di livello per i diversi gradi, d'analisi e di proposta.
3. Le scelte operate dagli insegnanti riuniti in tale consesso sono soggette ad approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
4. A tal fine, ogni decisione sarà riferita all'Assemblea Nazionale mediante la relazione compiuta da un coordinatore, individuato per rotazione tra tutti gli insegnanti, che resta in carica per un anno.
5. Particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Assemblea insegnanti alle azioni rivolte alla diffusione dell'Aikido e delle discipline affini tra i giovani, da coordinarsi centralmente attraverso l'Assemblea stessa e da realizzarsi attraverso auspicabili sinergie tra insegnanti.
6. L'Assemblea insegnanti esercita inoltre una funzione di stimolo, di indirizzo e di critica positiva sul corpo esaminatori, con particolare riferimento alla realizzazione del processo di giudizio.

Art. 28 – Composizione e funzioni dell'Assemblea degli insegnanti

1. L'Assemblea degli insegnanti è composta da tutti gli insegnanti in possesso di qualifica.
2. Possono essere invitati, a titolo consultivo, tutti i soggetti che a qualunque titolo esercitino forme di insegnamento attivo, seppure non in possesso di qualifica.
3. L'assemblea è coordinata a turno da un suo membro, designato in ordine alfabetico sulla base di una lista dei propri componenti.
4. Sono compiti dell'Assemblea degli insegnanti:
 - a. accogliere le osservazioni del corpo esaminatori.
 - b. individuare le problematiche dell'insegnamento per lo sviluppo della disciplina, con particolare attenzione alle attività rivolte ai giovani o a soggetti designati.
 - c. esaminare e revisionare i programmi d'esame per il tai jutsu
 - d. esaminare e revisionare i programmi d'esame per il lavoro con le armi.
 - e. valutare le qualifiche e i requisiti per la creazione della lista esaminatori da sottoporre, sotto forma di proposta, all'assemblea generale dell'associazione.
 - f. raccoglie le auto-candidature alla conduzione di stage, a scopo promozionale, su richiesta delle situazioni territoriali in difficoltà, da realizzarsi a titolo di volontariato, senza compenso salvo il rimborso del viaggio.
 - g. regolamentare le condizioni di realizzazione delle suddette iniziative di promozione

Art. 29 – Riconoscimento di stage calendarizzati

1. Gli stage di formazione sono calendarizzati dall'Assemblea e condotti da insegnanti qualificati in possesso di almeno il V dan.
2. L'assemblea determina le condizioni di riconoscimento e calendarizzazione degli appuntamenti.
3. Momenti di formazione condotti da insegnanti esterni al ProgettoAiki possono essere calendarizzati in assemblea, purchè condotti da chi possieda almeno il V Dan Aikikai e da questa all'uopo riconosciuti.
4. Laddove i praticanti di ProgettiAiki partecipino a stage non calendarizzati dall'Assemblea, sarà loro facoltà richiederne il riconoscimento, facendo pervenire copia dell'attestato di partecipazione al Segretario che lo sottoporrà alla delibera del Consiglio Direttivo.

ESAMINATORI, ESAMI E ASSEMBLEA DEGLI ESAMINATORI

Art. 30 – Tipologie di esaminatori

1. Gli esaminatori sono suddivisi in tre categorie:



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

- a. Esaminatori Kyu: tutti gli insegnanti qualificati, in pieno possesso dei requisiti di cui all'art. 24, verificati dall'Assemblea;
 - b. Esaminatori di gradi fino al II Dan: possono far parte di questa categoria gli insegnanti in possesso di almeno il III Dan, che abbiano partecipato ad almeno dieci giornate di formazione presso uno shihan e siano nominati dall'assemblea.
 - c. Esaminatori di gradi fino al IV Dan: possono far parte di questa categoria gli Insegnanti in possesso di almeno il V Dan e chi detenga il VI Dan, nominati dall'Assemblea.
2. Rispetto all'ammissione nelle categorie b) e c) l'Assemblea può determinare ulteriori criteri, a partire dai requisiti di cui all'art. 24.

Art. 31 – Gli esami

1. Gli esami sono un diritto di tutti gli associati.
2. Al fine di sostenere gli esami di grado Dan, gli associati sono presentati dal responsabile del Dojo di appartenenza, nella persona dell'Insegnante o del Presidente.
3. Non è ammessa l'autopresentazione.

Art. 32 – Esami gradi kyu

1. Gli esami Kyu si svolgono presso il Dojo d'appartenenza o in quello dell'esaminatore se non coincidente.
2. Tali esami possono aver un costo per esigenze interne alla società organizzatrice.

Art. 33 – Requisiti per l'accesso agli esami gradi Dan

I requisiti per l'accesso agli esami di grado Dan vengono di seguito determinati con riferimento al singolo grado.

- a. per sostenere il grado I Dan è richiesto il raggiungimento del sedicesimo anno di età. Al fine di preservare l'esperienza tecnica minima necessaria e l'acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di tempo necessario per sostenere detto esame in 4 anni di pratica dalla prima iscrizione.
 - b. per sostenere il grado II Dan è richiesto il raggiungimento del diciannovesimo anno d'età. Al fine di preservare l'esperienza tecnica minima necessaria e l'acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di separazione rispetto al precedente passaggio di grado in almeno due anni di pratica.
 - c. per sostenere il grado III Dan è richiesto il raggiungimento del ventiquattresimo anno d'età. Al fine di preservare l'esperienza tecnica minima necessaria e l'acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di separazione rispetto al precedente passaggio di grado in almeno tre anni di pratica.
 - d. per sostenere il grado IV Dan è richiesto il raggiungimento del ventottesimo anno d'età. Al fine di preservare l'esperienza tecnica minima necessaria e l'acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di separazione rispetto al precedente passaggio di grado in almeno quattro anni di pratica.
2. In caso di esito negativo l'esame può essere ripetuto alla successiva sessione in calendario (previa nuova iscrizione).

Art. 34 – Gradi conferiti senza prova d'esame

1. Sono previsti i seguenti gradi Dan conferiti senza prova d'esame:
 - a. V Dan trascorsi almeno 5anni dal IV Dan
 - b. VI Dan trascorsi almeno 6 anni dal V Dan
 - c. VII Dan trascorsi almeno 7 anni dal VI Dan
 - d. VIII Dan trascorsi almeno 8 anni dal VII Dan ed almeno 60 anni di età.
2. Sono conferiti esclusivamente dall'Assemblea nei seguenti casi:



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

- a. su proposta dell'Assemblea stessa.
- b. su proposta di uno Shihan dell'Aikikai di Tokyo.
- c. su proposta del Presidente dell'Associazione.
- d. su proposta dell'Assemblea degli Esaminatori o dei Tecnici nazionali.

Art. 35 – Percorsi alternativi per i passaggi di grado

1. Con riferimento agli esami per i passaggi di grado dal I al IV Dan, laddove sia ritenuto necessario dall'Assemblea Nazionale, vengono elaborati percorsi alternativi per i passaggi di grado, rivolti ai praticanti che non possono accedervi nei modi precedentemente previsti.
2. L'impossibilità a prendere parte alle normali sessioni d'esame deve essere adeguatamente motivata mediante comunicazione diretta al Segretario.
3. E' ammessa l'attribuzione del grado Dan sulla base della valutazione del curriculum del candidato.
4. L'istanza non può essere proposta direttamente dal candidato, ma va posta dalla relativa Affiliata, dall'Assemblea degli insegnanti o degli esaminatori, dall'Assemblea Nazionale, dal Presidente, da un VI Dan dell'Associazione o da uno Shihan Aikikai.
5. Se la procedura è avviata nei confronti di un praticante che, nonostante l'anzianità di pratica non ha mai sostenuto un esame di grado Dan, non si può attribuire un grado superiore al II Dan.
6. In ogni caso, il I Dan non potrà essere accordato con le presenti modalità se non dopo una pratica effettiva di cinque anni dal I Kyu.
7. Se il praticante ha ottenuto, con superamento di un esame di grado, il I Dan potrà ottenere sulla base del solo curriculum il grado di II e III Dan; se il praticante ha ottenuto, con superamento di un esame di grado, il II Dan può accedere sulla base del solo curriculum al grado di III e IV Dan; se il praticante ha ottenuto, con superamento di un esame di grado, il III Dan, può accedere sulla base del solo curriculum al grado di IV Dan.
8. L'avvio della procedura in esame non è possibile laddove non siano rispettati i requisiti di età e di pratica di seguito specificati:

GRADO RICHIESTO	I Dan	II Dan	III Dan	IV Dan
GRADO PRECEDENTE	I Kyu	I Dan	II Dan	III Dan
ETA' MINIMA	35 anni	40 anni	45 anni	53 anni
TEMPO MIN. TRA I GRADI	5 anni	5 anni	6 anni	8 anni

9. L'istanza per l'assegnazione del grado, completa di curriculum e di adeguata motivazione, deve essere fatta pervenire al Segretario dell'Associazione che, se necessario, compie adeguata istruttoria e la sottopone all'Assemblea Nazionale per la decisione.

Art. 36 – Equiparazione dei gradi di altre organizzazioni

1. L'Associazione ProgettoAiki attraverso accordi con altri Enti o Federazioni, ratificati dall'Assemblea Nazionale, si riserva di ritenere validi i gradi conseguiti in altre organizzazioni, previa autorizzazione dell'Assemblea.
2. In assenza di tali accordi l'Assemblea è chiamata ad esprimersi caso per caso.
3. In caso di conferma la registrazione del grado avverrà mantenendone inalterata la decorrenza.
4. In caso di urgenza il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può confermare il grado. La decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell'ordine del giorno dell'Assemblea immediatamente successiva.



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

Art. 37 – Esami di grado Dan per i praticanti provenienti da diverse organizzazioni

1. I Praticanti appartenenti a nuovi Soggetti, che si affiliano per la prima volta a ProgettoAiki, possono sostenere esami di grado Dan solo dopo la ratifica del grado attuale da parte dell'Assemblea e fatti salvi i tempi minimi previsti dal presente Regolamento, che si intenderanno trascorsi dalla data di decorrenza del grado attuale.
2. La stessa disciplina di cui al comma precedente si applica anche a tutti i Praticanti in possesso del I kyu, o di gradi superiori, che si iscrivono per la prima volta ad uno dei Soggetti già affiliati a ProgettoAiki.

Art. 38 – Modalità generali di svolgimento degli esami di grado

1. Gli esami di grado Dan si svolgono in presenza di un unico esaminatore-responsabile.
2. A livello di indirizzo generale è consigliato il coinvolgimento, ai fini della composizione del giudizio valutativo finale, dell'insegnante del candidato.
3. E' riconosciuta all'esaminatore la possibilità di coordinarsi con altri esaminatori (o gradi non necessariamente inquadrati nel ruolo di esaminatori) al fine di formare una Commissione d'esame di massimo tre elementi, della quale riveste il ruolo di Capo commissione.
4. La responsabilità delle decisioni assunte nei confronti degli esaminandi ricade inderogabilmente sul Capo commissione.

Art. 39 – Calendarizzazione degli esami di grado

1. Le sessioni d'esame per i gradi Dan vengono calendarizzate sulla base delle proposte formulate nell'Assemblea degli esaminatori e approvate dall'Assemblea Nazionale.
2. Ogni esaminatore Dan è tenuto ad organizzazione, presso il proprio Dojo, un'unica sessione d'esame di grado Dan per ogni anno di corso e deve essere disponibile ad organizzarne un'altra presso un Dojo esterno, ovvero a parteciparvi come membro aggiunto, su invito di altro responsabile di Dojo.
3. Ciascun esaminatore non può partecipare a più di due sessioni d'esame annuali per i gradi Dan.
4. Non è ammessa più di una sessione annuale per ogni Dojo.

Art. 40 – Condizioni economiche per l'iscrizione agli esami di grado Dan

1. Le condizioni economiche d'iscrizione e registrazione dell'esame vengono disciplinate preventivamente dall'assemblea e devono tenere conto del rimborso per l'azione dell'esaminatore.

Art. 41 – L'Assemblea degli esaminatori

1. L'assemblea degli esaminatori si occupa di tutti gli aspetti concernenti i passaggi di grado, rappresentando un momento d'analisi e verifica di come gli indirizzi elaborati dall'Assemblea degli insegnanti si concretizzino nel momento d'esame.
2. L'Assemblea degli esaminatori riferisce, all'Assemblea degli insegnanti ed all'Assemblea Nazionale, dei risultati delle proprie riunioni per mezzo di un Coordinatore che viene nominato per rotazione, in ordine alfabetico, tra tutti gli esaminatori e resta in carica per un anno dal giorno della nomina.
3. L'Assemblea degli esaminatori è formata da tutti gli esaminatori nominati dall'Assemblea Nazionale, con cadenza annuale, ed è coordinata da uno dei suoi membri, scelto a rotazione in ordine alfabetico, per ciascuna singola riunione.
4. L'assemblea degli esaminatori:
 - a. ha il compito di aggiornare il corpo insegnante sullo stato generale della pratica, verificare gli indirizzi e realizzare una critica positiva sullo stato dell'arte.



PROGETTO AIKI
REGOLAMENTO ORGANICO
Marzo 2010

- b. ha competenza per il confronto delle opinioni sullo stato qualitativo dell'arte, basandosi sulle relazioni verbalizzate degli esami svolti.
- c. ha ruolo di stimolo verso l'assemblea insegnanti per le indicazioni di indirizzo generale per l'incremento della qualità tecnica.
- d. riflette sul proprio ruolo nel rispetto delle autonomie di valutazione dei principi generali della disciplina.
- e. laddove ne senta necessità programma attività di formazione specifica.